

# **Regolamento d'uso della Strada Forestale Gordola-Coccio**

## **Richiamati**

- la Legge federale sulle foreste del 4 ottobre 1991 (LFo), in particolare l'articolo 15;
- l'Ordinanza sulle foreste del 30 novembre 1992 (OFo), in particolare l'articolo 13;
- la Legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998 (LCFo), in particolare l'articolo 13;
- il Regolamento della Legge cantonale sulle foreste del 22 ottobre 2002 (RLCFo), in particolare gli articoli 34 e 35;
- la Direttiva "Circolazione con veicoli a motore sulle strade forestali – Modello di regolamento d'uso e rapporto esplicativo" approvata dal Consiglio di Stato con risoluzione n. 1000 del 26 ottobre 2014.

## **Visti**

- il messaggio dell'Ufficio Patriziale di Carasso del 30 novembre 2016

## **decreta**

### **Art. 1 Scopo**

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare:

- la circolazione con veicoli a motore sulla strada forestale Gordola-Coccio (in seguito: strada forestale);
- il prelievo delle tasse d'uso per il parziale finanziamento delle spese di manutenzione della strada forestale.

### **Art. 2 Principi**

1. La circolazione con veicoli a motore sulla strada forestale è vietata ai non autorizzati.
2. Sulla strada forestale è posata una segnaletica stradale in località Gordola, all'inizio della strada. Se la segnaletica e i controlli si rivelassero insufficienti, la strada forestale potrà essere chiusa con una barriera in località Gordola, all'inizio della strada.
3. L'Ufficio Patriziale di Carasso è ammesso a circolare sulla strada forestale per scopi forestali, agricoli e d'interesse pubblico senza autorizzazione ordinaria ai sensi dell'articolo 3 del presente Regolamento.
4. La circolazione sulla strada forestale di altri utenti è ammessa:
  - con autorizzazione ordinaria ai sensi dell'articolo 3 del presente Regolamento;
  - con autorizzazione eccezionale ai sensi dell'articolo 4 del presente Regolamento.
5. L'Ufficio Patriziale di Carasso allestisce e tiene aggiornato l'elenco delle autorizzazioni ordinarie ed eccezionali.

### **Art. 3 Beneficiari di autorizzazione ordinaria**

1. L'Ufficio Patriziale di Carasso rilascia un'autorizzazione ordinaria per scopi forestali e agricoli alle seguenti categorie di utenti:
  - proprietari o aziende/imprese forestali che effettuano interventi selvicolturali su fondi serviti dalla strada forestale;
  - proprietari/gestori di aziende agricole o altri utenti dediti all'agricoltura su fondi serviti dalla strada forestale.
2. L'Ufficio Patriziale di Carasso rilascia un'autorizzazione ordinaria ad altre persone/enti di diritto pubblico o privato che esplicano un'attività di interesse pubblico, in particolare:
  - a. servizi di polizia, pompieri e mezzi di soccorso;
  - b. esercitazioni militari;
  - c. realizzazione di provvedimenti di protezione dalle catastrofi naturali;
  - d. servizi federali, cantonali, comunali nell'ambito delle loro attività;
  - e. imprese/altri enti di diritto pubblico e privato per la realizzazione o la manutenzione di infrastrutture o impianti di approvvigionamento nel perimetro allacciato.

#### **Art. 4 Beneficiari di autorizzazione eccezionale**

L'Ufficio Patriziale di Carasso può rilasciare un'autorizzazione eccezionale alle seguenti categorie di utenti:

- a) proprietari di fondi e/o edifici nel perimetro allacciato;
- b) cacciatori per il ricupero della selvaggina;
- c) usufruttuari, locatari, affittuari e altri utenti in casi particolari e giustificati.

#### **Art. 5 Rilascio dell'autorizzazione**

##### **I. Richiesta**

Tutte le richieste di circolazione sulla strada forestale vanno formulate in forma scritta all'Ufficio Patriziale di Carasso indicandone il motivo.

##### **II. Decisione**

##### **1. Tutte le autorizzazioni:**

- a. sono rilasciate al richiedente per iscritto dall'Ufficio Patriziale di Carasso e devono sempre essere riposte, in maniera visibile, sul parabrezza del veicolo;
- b. ne fissano le condizioni, in particolare la durata;
- c. conferiscono il diritto di ottenere una copia del presente;
- d. non sono trasferibili a terze persone: resta riservato quanto previsto al cpv 2 lett. c del presente articolo;
- e. prevedono il versamento di una cauzione secondo l'articolo 10 del presente Regolamento.

##### **2. L'autorizzazione eccezionale:**

- a. indica il/i numero/i di targa del/i veicolo/i ad essa riconducibile/i;
- b. autorizza la circolazione di un solo veicolo alla volta in caso di più numeri di targa autorizzati;
- c. autorizza unicamente la circolazione da parte del richiedente o di un membro del suo nucleo familiare (marito, moglie, figli);
- d. prevede il pagamento di una tassa d'uso stabilita secondo l'articolo 9 del presente Regolamento.

##### **3. All'interno di un nucleo familiare può essere rilasciata al massimo un'autorizzazione supplementare annuale.**

#### **Art. 6 Decadenza e rinnovo dell'autorizzazione**

1. Nel caso di autorizzazione annuale, il rinnovo avviene automaticamente per un altro anno civile e così di seguito, se non viene inoltrata disdetta scritta da una delle parti entro il 30 settembre.
2. In tutti gli altri casi, l'autorizzazione decade al termine della durata indicata.

#### **Art. 7 Modifica, revoca dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione può essere modificata o revocata in ogni tempo, previa diffida dell'Ufficio Patriziale di Carasso per motivi di interesse pubblico.
2. Essa è pure revocata qualora sia stata ottenuta con indicazioni false o inveritiere, o previa diffida, quando non ne venissero rispettate le condizioni.

#### **Art. 8 Tasse d'uso: imposizione ed esenzione**

1. Sono soggetti al pagamento di una tassa d'uso i beneficiari di autorizzazione eccezionale secondo l'articolo 4 del presente Regolamento.
2. Il mancato godimento dell'autorizzazione eccezionale non dà diritto alla restituzione della tassa d'uso versata.
3. Sono esenti dal pagamento di una tassa d'uso i beneficiari di autorizzazione ordinaria secondo l'articolo 3 del presente Regolamento.

## **Art. 9 Tasse d'uso: ammontare**

1. L'ammontare delle tasse d'uso per i beneficiari di un'autorizzazione eccezionale è determinato sulla base dei costi effettivi di manutenzione ordinaria della strada forestale e così fissato:
  - a) proprietari di fondi e/o immobili nel perimetro allacciato:
    - da Fr. 50 a Fr. 100 l'anno;
    - da Fr. 25 a Fr. 50 al mese;
    - da Fr. 5 a Fr. 10 al giorno.
  - b) Cacciatori per il recupero della selvaggina:
    - da Fr. 10 a Fr. 20 per l'intero periodo di caccia alta.
  - c) Usufruttuari, locatari, affittuari e altri utenti in casi particolari e giustificati, tenuto conto delle peculiarità del transito:
    - da Fr. 50 a Fr. 100 l'anno;
    - da Fr. 25 a Fr. 50 al mese;
    - da Fr. 5 a Fr. 10 al giorno.
    - da Fr. 50 a Fr. 1'000 alla volta tenuto conto dell'importanza, dell'occupazione e del transito.
2. La tassa d'uso annuale per autorizzazioni supplementari rilasciate a componenti del medesimo nucleo familiare di un avente diritto ammonta al 50% della relativa tassa base.
3. Le tasse d'uso per le diverse categorie di utenti sono stabile ogni anno, mediante ordinanza, dall'Ufficio Patriziale di Carasso in base ai costi effettivi di manutenzione ordinaria della strada forestale, tenendo conto dei limiti di cui al cpv 1.
4. L'Ufficio Patriziale di Carasso stabilisce le modalità di fatturazione e riscossione della tassa d'uso.

## **Art. 10 Disposizioni particolari**

1. L'Ufficio Patriziale di Carasso può, in situazioni particolari, limitare o vietare totalmente la circolazione sulla strada forestale oppure il parcheggio dei veicoli sui piazzali.
2. Eventuali limitazioni o sospensioni della circolazione sulla strada forestale non danno diritto all'utente di far valere pretese di sorta nei confronti del Patriziato di Carasso.
3. I veicoli che circolano sulla strada forestale devono essere conformi ed essere regolarmente ammessi alla circolazione sulla base delle vigenti prescrizioni federali e cantonali sulla circolazione stradale.
4. Il tonnellaggio massimo consentito è di 28 t.
5. In caso di danneggiamento della strada forestale vige l'obbligo di informare immediatamente l'Ufficio Patriziale di Carasso.
6. Sulla strada forestale non sarà garantito il servizio invernale.

## **Art. 11 Divieti**

1. Agli utenti della strada forestale è vietato:
  - permetterne l'uso a terzi non autorizzati;
  - il parcheggio sulla carreggiata di marcia;
  - il parcheggio sulle piazze di scambio;
  - il parcheggio di veicoli privi di targhe lungo tutto il tracciato.
2. Lo spargimento di ghiaia o sale, lo sgombero della neve e il transito con catene sono vietati, considerato che la strada non è dimensionata per resistere all'azione del gelo e del sale. Eccezioni sono possibili se espressamente autorizzate dall'Ufficio Patriziale di Carasso o in caso di assoluta necessità.

## **Art. 12 Vigilanza**

1. L'Ufficio Patriziale di Carasso vigila sull'osservanza del presente Regolamento.
2. La Sezione Forestale può visionare in ogni tempo l'elenco allestito dall'Ufficio Patriziale di Carasso relativo alle autorizzazioni ordinarie ed eccezionali.

**Art. 13 Contravvenzioni**

1. Le contravvenzioni al presente Regolamento sono punite dall'Ufficio Patriziale di Carasso conformemente agli articoli 118 segg. LOP.
2. Sono riservate l'azione civile per il risarcimento di danni e l'azione penale.

**Art. 14 Rimedi di diritto**

1. Contro le decisioni dell'Ufficio Patriziale di Carasso è data la facoltà di reclamo all'Ufficio Patriziale di Carasso entro 15 giorni dall'intimazione. Il reclamo deve essere presentato in forma scritta e va debitamente motivato.
2. Contro le decisioni sul reclamo è dato ricorso in base alla LOP.

**Art. 15 Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.

Il presente regolamento è stato approvato dall'assemblea patriziale del 30 novembre 2016 con il seguente esito della votazione:

presenti: 49; votanti: 49; favorevoli: 42; astenuti: 7; contrari: 0

Con la risoluzione numero 740 del 22 febbraio 2017 il Consiglio di Stato ha approvato il presente regolamento